

ALESSANDRO BARATTA, FILOSOFO E SOCIOLOGO DEL DIRITTO PENALE

1. *Il ruolo di Alessandro Baratta nella cultura penalistica* – Credo di essere, tra tutti i presenti, la persona che ha conosciuto da più lungo tempo Alessandro Baratta. Conobbi Sandro più di cinquant'anni fa, nel 1962, all'indomani del mio esame di laurea in Giurisprudenza all'Università di Roma. Sandro, di sette anni più grande di me, era allievo di Widar Cesarini Sforza, assistente ordinario di Filosofia del diritto. Mi impressionò fin da allora per la sua serietà, la sua intelligenza, il suo spirito critico, la sua straordinaria vivacità intellettuale, la sua vasta cultura e i suoi molteplici interessi. Ma, fin da allora, ciò che in Sandro soprattutto mi colpì fu quel singolare intreccio di mitezza d'animo e di radicalità di pensiero, di gentilezza e generosità e, insieme, di rigore intellettuale e morale che è sempre stato il segreto del fascino da lui esercitato su più generazioni di studiosi. È questo intreccio che ha fatto di Sandro, per tutti noi, un amico fraterno e insieme un Maestro, al quale, al di là dei dissensi, non si poteva non volere bene.

Ricordo con nostalgia gli anni Sessanta, allorquando, dopo il pensionamento di Cesarini Sforza, l'Istituto romano di Filosofia del diritto fu per vari anni diretto da docenti di passaggio e, di fatto, affidato all'autogoverno di un gruppo di giovani di formazione assai diversa: Sandro Baratta, innanzitutto, Umberto Cerroni, Massimo Corsale, Guido Calvi, io stesso e molti altri. Furono anni per me formativi, di intensi studi e discussioni non solo all'interno dell'Istituto, ma anche con tanti studiosi, allora giovani, di altre discipline – Gino Giugni, Stefano Rodotà, Nicola Lipari e tanti altri e poi, fuori Roma, Uberto Scarpelli, Mario Cattaneo, Giovanni Tarello, Amedeo Conte – con i quali soprattutto Sandro era in contatto e che allora ci fece conoscere.

Sandro in quegli anni – gli anni della stagione sessantottesca – maturò, insieme a molti di noi, il suo impegno civile e politico. La sua formazione filosofica era allora di stampo idealistico. Ricordo, di quella stagione, quattro suoi libri importanti: *Antinomie e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del diritto penale*, del 1963, *Positivismo giuridico e scienza del diritto penale*, del 1966; *Stato sociale e libertà dell'arte. Profili filosofici, costituzionali e penali del concetto dell'arte in relazione all'osceno*, del 1967; *Natura del fatto e giustizia materiale: certezza e verità nel diritto*, del 1968. Ma ben presto Sandro si allontanò dall'idealismo e si accostò al marxismo, sviluppando un originale spirito critico nei confronti sia del diritto positivo che della scienza giuridica, soprattutto penalistica. E pagò – ritengo sia giusto ricordarlo – questo suo spirito critico, questa sua indipendenza intellettuale,

questa sua insofferenza per il conformismo accademico allorquando il nostro gruppo di giovani filosofi del diritto solidarizzò apertamente con il primo movimento studentesco e fu per questo bruscamente allontanato dall'Istituto di Filosofia del diritto dell'Università di Roma, diretto allora da Sergio Cotta, il quale non tollerava la contestazione degli studenti. La rottura fu definitiva: dopo di allora, nessuno di noi fu chiamato come professore alla Facoltà di Giurisprudenza della "Sapienza". Sandro e io restammo per decenni a Camerino, Sandro emigrò poi in Germania, Cerroni rimase per lungo tempo a Lecce.

Sandro, del resto, è sempre stato un eretico nell'accademia italiana. La sua eresia si manifestò in tutta la sua opera di filosofo e di sociologo del diritto penale che ne ha fatto, per moltissimi studiosi, un punto di riferimento teorico, ma anche civile e politico, sui temi della devianza, dell'emarginazione e del controllo punitivo. Giacché Baratta è stato tra i non numerosi intellettuali che hanno saputo coniugare, nello studio del diritto e dei fenomeni sociali, l'impegno scientifico e l'impegno civile. La sua è stata sempre una filosofia giuridica militante, impegnata nell'analisi dei problemi sociali, ma anche nella denuncia delle loro cause e della false risposte ad essi offerte dalle istituzioni penali ed anche dalle loro mistificazioni ideologiche.

Ovviamente non posso, per ragioni di tempo, ricordare l'intero itinerario di studi di Sandro Baratta. Poche parole dirò sul giovane Sandro, quello della sua fase più propriamente filosofica, nei lontani anni Sessanta, che tra tutti voi soltanto io ho conosciuto personalmente. Tra il giovane Baratta, di formazione idealista, degli anni Sessanta e il Baratta maturo del trentennio successivo – la svolta avvenne certamente con la stagione sessantottesca – c'è sicuramente una discontinuità. C'è però anche un elemento di continuità che voglio qui segnalare: l'assunzione del diritto penale come oggetto costante e centrale della sua riflessione, rivoltasi negli anni Sessanta al tema non accademico ma drammatico – nell'Italia e nella Germania da poco usciti dagli orrori del nazi-fascismo – del rapporto tra giuridicità e moralità, tra legalità e giustizia, e poi sviluppatisi, negli anni della maturità, nella critica teorica del diritto penale in quanto tale. A quel rapporto tra legalità e giustizia sono dedicati molti degli scritti giovanili, tra i quali quelli già citati. La difesa della certezza del diritto contro la sua involuzione soggettivistica nei regimi totalitari e, insieme, il primato del punto di vista etico-politico, esterno e critico nei confronti del diritto positivo, l'una e l'altro inaugurati in quegli scritti, rimarranno una costante del suo pensiero.

Ma parliamo del Sandro della maturità. Il Sandro che tutti voi avete conosciuto e che ha lasciato un segno profondo nella cultura penalistica e criminologica non soltanto italiana ma anche, e direi soprattutto, latino-america-

na, fu essenzialmente un innovatore. Sotto due aspetti, corrispondenti a due suoi importanti contributi alla cultura penalistica, entrambi generati dalla sua critica, al tempo stesso filosofica e sociologica, delle tante doctrine aprioristicamente e perciò ideologicamente giustificazioniste del diritto penale: in primo luogo la fondazione della sociologia critica del diritto penale quale disciplina basata su un punto di vista radicalmente esterno sia al diritto positivo che alla discipline giuridiche penalistiche, e perciò la rottura rispetto alla vecchia criminologia antropologica; in secondo luogo la promozione di una scienza penalistica integrata, capace di unire, all'approccio giuspositivistico nello studio dei nostri sistemi punitivi, la riflessione filosofica sui fondamenti assiologici del diritto penale e l'indagine empirica, di tipo sociologico, sul loro perverso funzionamento di fatto. Direi che di questi due contributi, che qui ricorderò sommariamente, mentre il primo rappresenta un'acquisizione irreversibile della cultura giuridica, non solo italiana ma internazionale, il secondo, almeno in Italia, è rimasto allo stato di proposta e di progetto, avendo urtato contro le dure resistenze della cultura penalistica accademica.

2. *Baratta fondatore della sociologia critica del diritto penale* – Cominciamo con il primo contributo: la fondazione, in Italia, della criminologia critica. È certamente il contributo più importante. Prima di Sandro la criminologia che si studiava all'università e si praticava in Italia era quella di tipo medico-antropologico, di stampo paleopositivista e lombrosiano, fondata su di un'antropologia della diseguaglianza naturale. Era, e in parte continua ad essere, una criminologia razzista perché basata su di un’"antropologia criminale" – questo, non a caso, era il titolo delle discipline criminologiche che ancora ai miei tempi si studiavano all'università – e perciò sull'idea del delinquente "naturale" in forza della sua identità per l'appunto antropologica o psico-somatica. Ed era, al tempo stesso, una criminologia subalterna alla scienza penalistica e al diritto penale vigente, dei quali recepiva acriticamente i filtri selettivi nell'identificazione della devianza, assumendo come crimini tutti e solo quelli previsti come tali dal diritto penale.

È soprattutto con Sandro che prende avvio la criminologia critica quale parte essenziale della sociologia del diritto, autonoma e separata dalle discipline penalistiche e dai concreti sistemi punitivi perché sviluppata dal punto di vista ad essi esterno, e perciò programmaticamente intrecciata con la critica del diritto penale e delle istituzioni repressive. È significativo, in tal senso, il titolo del suo libro più importante e fortunato di quegli anni e divenuto ormai un classico della letteratura criminologica: *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, pubblicato dal Mulino nel 1982. La criminologia, dopo Sandro, non potrà essere che critica.

La critica criminologica di Sandro, di chiara ispirazione marxista, è peraltro rivolta in due direzioni. In primo luogo alla *questione criminale*: la criminalità, insegnava Baratta, non può essere spiegata, né capita, né fronteggiata se non entro il contesto sociale ed economico nel quale il delitto viene originato: se non si capiscono e non si affrontano quelli che Marx chiamò “i luoghi antisociali” di coltura del crimine. In secondo luogo, la critica della criminologia critica barattiana è rivolta alla *questione penale*: il delitto, afferma Sandro, è sempre una costruzione sociale dettata e informata dalle istanze del controllo sociale. In breve: nel diritto non c’è nulla di naturale. È su questa base che Sandro sviluppa la critica dei connotati classisti dei nostri sistemi penali: in primo luogo nei confronti della legislazione – diritto penale massimo e inflessibile per i poveri, diritto penale minimo e mite per i potenti –, per la durezza della risposta penale alla criminalità di strada e di sussistenza, incomparabile rispetto alla sostanziale indulgenza e impunità della grande criminalità economica, delle devastazioni ambientali e dei reati di corruzione e malaffare che producono danni a loro volta incomparabili rispetto a quelli provocati dalla criminalità di strada; in secondo luogo nei confronti della giurisdizione, per le disuguaglianze nel trattamento penale determinate dall’assenza per i poveri di effettive garanzie del diritto di difesa e comprovate dalla loro presenza pressoché esclusiva all’interno delle carceri. E propone una politica alternativa: contro la criminalità di strada non servono politiche penali ma politiche sociali, cioè le garanzie dei diritti delle persone all’istruzione, alla salute e alla sussistenza.

Ma Baratta, in questo libro, affronta anche, sia pure solo attraverso la critica delle dottrine correnti, il problema filosofico dei fondamenti assiologici del diritto penale. Con grande efficacia egli mostra il carattere ideologico di tutte le dottrine filosofiche di tipo giustificazionista – da quelle correzioniste a quelle della prevenzione e della difesa sociale – le quali, come rileva sulla base dell’indagine fattuale e sociologica, sono accomunate dal fatto di contrabbardare quelli da essi indicatati come scopi giustificanti o criteri di giustificazioni come funzioni effettivamente realizzate dal diritto penale; di scambiare, in breve, il “dover essere” con l’“essere”, assumendo come “essere” ciò che è solo un “dover essere”. È in questo giustificazionismo aprioristico e incondizionato che risiede il ruolo di legittimazione ideologica delle varie dottrine di giustificazione: nel loro proporsi, anziché come criteri di giustificazione, come giustificazioni del diritto penale in quanto tale, smenite perciò dalle indagini fattuali promosse dalla critica criminologica circa la non realizzazione degli scopi giustificanti indebitamente presentati come funzioni effettivamente realizzate.

Di qui l’abolizionismo come messa alla prova del diritto penale: è l’artificio penale che richiede di essere giustificato, sostiene Baratta, e non la

sua assenza o abolizione. Questo, a mio parere, è il contributo critico che deve riconoscersi alla provocazione dell'abolizionismo penale di Sandro: l'inversione dell'onere della giustificazione, in forza della quale è il diritto penale che *deve essere giustificato* e non la sua abolizione. Ma questo vuol dire anche, a mio parere – e questo sarà sempre, tra noi, una ragione di profondo dissenso –, che è di nuovo il diritto penale, e non la sua abolizione, che *può essere giustificato* (oltre che delegittimato) non *a priori*, ma *a posteriori*, e non nel suo insieme, ma nelle sue singole norme e istituti, qualora, grazie all'insieme delle garanzie, esso sia in grado di prevenire e ridurre sia la violenza dei delitti che la violenza e l'arbitrarietà delle punizioni informali che comunque si produrrebbero: dunque quale alternativa alla legge del più forte che vigerebbe nello stato di natura in assenza delle garanzie che caratterizzano il diritto penale. Insomma, l'abolizionismo aprioristico, non di questo o quel sistema o di quella norma penale, ma del diritto penale in quanto tale, non è meno ideologico del giustificazionismo aprioristico.

Fu questa la critica che rivolsi a Sandro, nel 1984, in occasione di un convegno di abolizionisti svoltosi a Barcellona, allorquando formulai, in polemica con gli abolizionisti, la mia proposta di un diritto penale minimo e garantista, quale diritto del più debole, che si giustifica settorialmente e *a posteriori*, se e solo se minimizza la violenza delle pene oltre che dei delitti. Baratta, per il suo ben noto spirito conciliante, l'accelse, con un discorso ambiguo sui tempi brevi per i quali accettava la proposta garantista e sui tempi lunghi ai quali rinviaiva l'ipotesi abolizionista. Espressi fin da allora il mio più fermo dissenso nei confronti di questa tesi e della confusione tra garantismo e abolizionismo provocata da Sandro, nel dibattito sulla questione, con la sua adesione, per così dire tattica, al modello del diritto penale minimo. Sandro, infatti, restò, di fatto, un abolizionista che del diritto penale – di qualunque diritto penale – ha sempre offerto spiegazioni, ma mai giustificazioni. Ha sempre concepito il diritto penale sostanzialmente come legge del più forte, mentre io sono convinto che, se fondato su effettive garanzie, esso è al contrario la legge del più debole in alternativa alla legge del più forte che vigerebbe in sua assenza: del più debole che nel momento del reato è la parte offesa, nel momento del processo è l'imputato e nel momento dell'esecuzione penale è il detenuto. Ha sottovalutato, in breve, il ruolo di garanzia del più debole che proprio dal diritto penale può essere svolto: un ruolo in forza del quale, anche nell'immaginario futuro di una società di liberi e di uguali nella quale saranno state superate o quanto meno enormemente ridotte le cause sociali della criminalità, ogni qual volta qualcuno vorrà mettere le mani su di una persona per reagire a una sua offesa, occorrerà che questa reazione all'offesa sia sottoposta ai limiti e ai vincoli rappresentati dalle garanzie penali e

processuali che distinguono il diritto penale dalla ragion fattasi, dal sopruso e dall’arbitrio.

3. *Il progetto di una scienza penalistica integrata* – Al di là della tentazione abolizionista – peraltro sempre incerta, dilemmatica e problematica –, la criminologia critica e la critica del diritto penale di Sandro Baratta furono rivolte essenzialmente a una rifondazione epistemologica del sapere penalistico. Il progetto di Sandro, e vengo così al suo secondo contributo, era ambizioso: realizzare una scienza integrata del diritto penale, basata non solo sulla conoscenza dottrinaria del diritto positivo, cioè sul dover essere della sua applicazione e del suo funzionamento, ma anche sulle indagini sul suo essere effettivo, cioè sul suo funzionamento in concreto e perciò sulla divaricazione tra *Sollen* e *Sein* del diritto medesimo. Era questo lo scopo di Sandro e del gruppo dei giovani filosofi del diritto e dei giovani penalisti che insieme a Franco Bricola si raccolsero negli anni Settanta intorno alla rivista “La questione criminale”: contestare il divorzio dalla riflessione filosofica e dall’indagine sociologica, dichiarato un secolo fa da Arturo Rocco e da Vincenzo Manzini, della scienza penalistica, che pure rispetto a tutti gli altri settori disciplinari del diritto può vantare, nella tradizione illuminista e poi in quella positivista, le più illustri ascendenze filosofiche e i più fecondi legami con le scienze sociologiche; inoltre battere l’ideologia normativistica che ignora l’essere e studia solo il dover essere giuridico – le norme e non anche i fatti – confondendo talora il dover essere con l’essere effettivo del diritto o viceversa; delegittimare e demistificare il diritto vigente sulla base del suo duplice contrasto con il suo più alto dover essere assiologico e con il suo più basso essere fattuale; criticare come ideologiche la filosofia e la scienza penalistica perché ignare di questa duplice divaricazione; promuovere infine una pratica penalistica – in sede di riforme legislative, di applicazione giurisdizionale e di esecuzione delle pene – diretta a capovolgere il ruolo del diritto penale da legge del più forte in legge del più debole.

Si capisce come questo approccio critico e questo progetto scientifico suonarono come un’eresia per gran parte della dottrina penalistica, attestata nella difesa del metodo tecnico-giuridico come il solo metodo scientifico. In Italia la risposta di quelli che allora chiamai “i nipotini di Rocco” fu durissima. Fu sulla nostra contestazione del metodo tecnico-giuridico che avvenne la rottura con i difensori dell’ortodossia metodologica penalistica all’interno della redazione de “La questione criminale”. Conosco bene, per averla anch’io sperimentata anni dopo, l’impermeabilità della cultura penalistica italiana a ogni approccio critico dall’esterno: sia all’approccio critico del funzionamento di fatto dei nostri sistemi penali sulla base dell’indagine sociologica di ciò che di fatto accade; sia all’approccio critico del diritto po-

sitivo sulla base dei suoi pur dichiarati fondamenti assiologici. Sandro, in un'infuocata riunione della redazione de “La questione criminale” che segnò la fine della rivista, ha sperimentato l’aggressione al primo di questi due approcci, quello di carattere sociologico. Quanto a me, ho subito l’aggressione al secondo approccio, quello di carattere filosofico, mossa nel 1999 – sulle pagine della “Rivista italiana di diritto e procedura penale” – alla mia critica rivolta, in *Diritto e ragione*, alla deriva antigarantista del nostro diritto penale in contrasto con i suoi fondamenti liberali. La Rivista, codiretta dagli autori dell’attacco, mi negò il contraddittorio, rifiutando di ospitare la mia replica che pubblicai l’anno dopo sul “Foro Italiano”.

Convergevano, in questo duplice attacco alla sociologia e alla filosofia del diritto penale, una molteplicità di fattori: la difesa del vecchio metodo tecnico-giuridico, in base al quale venivano concepite come indebite contaminazioni tutte le divagazioni o incursioni sociologiche, o filosofico-giuridiche o politologiche nel campo della dogmatica penalistica; l’alfabetismo filosofico e sociologico di gran parte dei giuristi, i quali leggono solo libri di diritto e sono letti soltanto da giuristi; il rifiuto di considerare oggetto rilevante della scienza e della dogmatica penalistica l’esecuzione della pena e l’analisi fenomenologica del funzionamento del diritto penale (ne sa qualcosa Massimo Pavarini, il nostro massimo studioso delle istituzioni carcerarie, a lungo escluso dai concorsi penalistici e accolto invece tra i filosofi del diritto). Ciò che alla scolastica penalistica risultava intollerabile era il duplice apporto critico proveniente dall’adozione dei due punti di vista esterni al diritto penale: il punto di vista fattuale e sociologico da un lato e il punto di vista assiologico e filosofico dall’altro. Di qui una duplice rimozione: la rimozione, in primo luogo, degli aspetti più turpi ed iniqui del diritto penale indagati dalla sociologia critica – dei suoi filtri selettivi e classisti nell’identificazione della devianza punibile, dei suoi meccanismi di etichettamento e di esclusione in danno soltanto dei soggetti più deboli ed emarginati, dei caratteri disuguali e di nuovo classisti dell’esecuzione carceraria; in secondo luogo la rimozione, indagata dalla filosofia giuridica, della divaricazione tra il dover essere assiologico del diritto penale e il suo essere legislativo e peggio ancora giudiziario e poliziesco, in omaggio alla concezione del ruolo puramente descrittivo della scienza giuridica promosso dal metodo tecnico-giuridico.

Ricordare oggi Sandro Baratta vuol dire anche ricordare quella ostilità autoreferenziale al punto di vista critico esterno di una parte della cultura penalistica italiana, che continua tuttora nel suo approccio contemplativo al diritto vigente, rifiutando ogni apporto di tipo filosofico o sociologico. Quella sordità della nostra cultura penalistica accademica, aggiungo, ha avuto una parte di responsabilità nello sfascio del nostro sistema penale. Certamente le

responsabilità massime sono della politica, che in settant'anni di vita repubblicana non è stata capace di riformare il codice Rocco e ha anzi aggravato i vizi della nostra legalità penale con una legislazione inflazionata i cui connotati sono se possibile ancor più classisti e antigarantisti di quelli del codice Rocco. E tuttavia non possiamo ignorare la sostanziale inerzia della cultura penalistica dominante di fronte a questa deriva.

So bene che i penalisti non amano sentirselo dire. La cultura penalistica, in nome della sua fedeltà al metodo tecnico-giuridico, assiste passivamente alla deformazione del proprio oggetto, oscillando tra la rassegnazione lamentosa e l'accettazione cosiddetta realistica e mascherando come tecnico e scientifico il proprio ruolo contemplativo dell'esistente e con esso la propria inettitudine e connivenza. Con un'aggravante. Almeno il vecchio indirizzo tecnico-giuridico contemplava le norme. Oggi i nipotini di Rocco contemplano "realisticamente" la realtà, ossia lo scempio del diritto penale prodotto dalle prassi di cui consentono, di fatto, una tacita legittimazione. Si parla così di "diritto penale post-moderno", di "pensiero penale debole" e di "revisionismo penale" della tradizione illuministica. Si registrano come fenomeni irreversibili la "smaterializzazione dei beni giuridici", il "dibattimento come bene scarso" e la decodificazione penale esistente, all'insegna di una perdurante subalternità alla cultura civilistica che per prima ha parlato di decodificazione. Si teorizzano come inevitabili la differenziazione penale, il ruolo dei patteggiamenti e il crescente e inevitabile decisionismo giudiziario, sulla base della fallacia realistica – il diritto è quello che è, e non c'è niente da fare – che è l'esatto contrario di quanto scriveva Gaetano Filangieri più di due secoli fa nella prima pagina della sua *Scienza della legislazione*: "la legislazione", cioè il diritto da fare, ben più che il diritto già fatto, "è oggi questo oggetto comune di coloro che pensano". Giacché il diritto è fatto dagli uomini, ed è come gli uomini lo pensano e lo producono, e di esso tutti noi, a cominciare da noi giuristi, portiamo la responsabilità. E dunque non possiamo metterci di fronte ad esso in camice bianco, come se indagassimo il comportamento degli insetti e non una nostra costruzione. E allora, quando sento criticare il diritto penale minimo come utopistico o irrealistico, voglio dire con franchezza: non inganniamoci; non chiamiamo utopia ciò che non vogliamo o non siamo capaci di fare; non nascondiamo dietro il realismo la nostra inerzia e non mistifichiamo come impossibilità teorica gli interessi che si oppongono a una riforma penale degna di questo nome.

4. *Il lascito di Sandro Baratta* – Ma torniamo a Sandro Baratta. Nonostante l'ostilità di molta penalistica ufficiale, l'insegnamento di Sandro è stato recepito da tanti suoi allievi – Massimo Pavarini, Dario Melossi, Giuseppe

Mosconi, Tamar Pitch e tanti altri –, che hanno dedicato i loro studi al diritto penitenziario, e non solo al diritto ma anche alla realtà delle nostre carceri: alla vergogna delle penose condizioni carcerarie dei detenuti, alla valenza apertamente classista del funzionamento del diritto penale, alla penalizzazione degli immigrati, in breve al contrasto della pratica penale con i suoi principi liberali e garantisti di legittimazione quali sono stabiliti dalla nostra Costituzione.

Il modello di una scienza politica integrata è stato invece accolto e sviluppato in America Latina, per l'autorevole avallo del massimo penalista di lingua spagnola, Raul Zaffaroni, e di altri insigni penalisti, come Roberto Bergalli, David Baigún, Alberto Binder, Daniel Pastor, Iñaki Rivera. Anche questo secondo insegnamento di Sandro ha perciò lasciato un segno nella cultura penalistica. Di questo approccio multidisciplinare alla questione criminale e insieme alla questione penale, che ha dato vita a un intero e vivace movimento di studi criminologici, Sandro Baratta è stato per quasi trent'anni – dapprima, insieme a Franco Bricola, con la rivista “La questione criminale”, e poi dagli anni Ottanta fino alla sua morte con la rivista “Dei delitti e delle pene” – il principale esponente e, insieme, il più instancabile organizzatore, riuscendo a collegare e a impegnare sui temi del carcere e della devianza, del corretto processo e della sicurezza urbana, competenze disciplinari diverse e tradizionalmente non comunicanti – giuristi e sociologi, filosofi e antropologi, storici ed economisti – e insieme studiosi di più paesi, dall’Italia alla Germania, dalla Spagna all’America Latina. Sandro ha così costruito, nel corso di più decenni, intorno alla questione penale e alla questione criminale, una complessa rete di competenze e di approcci culturali e disciplinari diversi, ma anche una fitta rete di affetti, di amicizie e di imprese comuni, che si estende in mezza Europa e in tutta l’America Latina e che sopravvive alla sua scomparsa. È questo il lascito più importante dell’insegnamento di Sandro: l’aver innestato una dimensione critica negli studi penalistici e nell’aver dato vita intorno ad essa a un intero movimento di indagini e di pratiche in difesa dei diritti umani.

Mi sono sempre domandato da che cosa provenisse questa capacità di Sandro di mettere insieme problemi, competenze e, soprattutto, persone tanto diverse e lontane. Io credo che questa capacità fosse dovuta a due fattori. In primo luogo all’approccio metodologico da lui teorizzato, legato all’unitarietà dei suoi temi di ricerca, i quali gravitano tutti – che si tratti dei delitti o delle pene, del carcere o dell’immigrazione, dei diritti umani, o della tossicodipendenza o della criminalità di strada e di sussistenza – intorno al problema dell’esclusione sociale, ma che sollecita più approcci disciplinari. In secondo luogo, quella capacità era dovuta alla facilità con cui riusciva a coinvolgere su questo problema la riflessione teorica e l’impegno civile di

tanti studiosi diversi, al di là delle loro diversità culturali, delle loro differenti competenze disciplinari e dei loro stessi dissensi teorici. Era difficile dire di no a Sandro: ai suoi inviti alle sue innumerevoli riunioni, alle sue sollecitazioni a scrivere sulle sue riviste, alle sue richieste di partecipare a convegni o a progetti ambiziosi di ricerca. Sulle forme drammatiche e inaccettabili dell'esclusione sociale e della disuguaglianza, Sandro Baratta riusciva a interpellare non solo le diverse scienze giuridiche e sociali, ma anche le coscienze di tutti noi, contagiadoci con il suo entusiasmo e con la sua passione civile.

È questa passione civile di Sandro che oggi dobbiamo soprattutto ricordare: la sua calda umanità, il suo ottimismo e il suo entusiasmo contagioso, la sua dolcezza e insieme la tensione morale e la radicalità del suo pensiero. E dovremo riflettere ancora a lungo sull'opera di Sandro: sui suoi molti contributi teorici, sul ruolo da lui svolto e sul segno da lui lasciato nella cultura giuridica, filosofica e sociologica. Sono i suoi insegnamenti, infatti, il suo lascito più prezioso. Ricordarli e svilupparli è il miglior omaggio che possiamo rendere alla sua figura.